



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2015

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 il territorio della provincia di Genova è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno provocato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed alle opere di difesa idraulica, nonché ad edifici pubblici e privati ed alle attività produttive;

CONSIDERATO, altresì, che gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispone, per l'esercizio 2015, di un ammontare pari a euro 140.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e risulta integrato di 85.000.000,00 ai sensi di quanto stabilito dai commi 52 e 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oltre che di un ammontare pari a euro 49.543.647,00 ai sensi di quanto previsto dagli articoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

VISTE le note della Regione Liguria del 21 settembre e del 9 e 15 ottobre 2015;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2015, prot. n. CG/0053260;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 7 e 8 ottobre 2015;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Liguria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 2.664.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri